



COMUNE DI MAIORI

Costiera Amalfitana

UFFICIO PROPONENTE

Ufficio Ragioneria

SERVIZIO INTERESSATO

AREA FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 20/12/2025

OGGETTO: Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2025. Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2025 ex art. 8 del C.C.N.L. 16/11/2022.

Descrizione della proposta: _____

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**

DATA

22/12/2025

IL RESPONSABILE

Dott. Pierluigi Manzi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere Favorevole

DATA

22/12/2025

IL RESPONSABILE

Dott. Pierluigi Manzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente proposta è stata esaminata ed approvata nella Giunta Comunale nell'adunanza del _____ alle ore _____ con deliberazione n. _____

Presenti n. _____ Assenti n. _____

DATA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali è disciplinato da specifiche disposizioni, dettate dal Titolo III del D. Lgs. n. 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali di comparto, in base alle quali si prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli: contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico e contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico.

Rilevato che l'art. 40, comma 3-quinques, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Dato atto che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021.

Visto il Titolo II – Relazioni sindacali del predetto C.C.N.L. che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa e, in particolare, gli artt. 7 e 8 che disciplinano soggetti, materie, tempi e procedure per la contrattazione collettiva integrativa.

Visto l'art. 8 del C.C.N.L. 16/11/2022 in base al quale:

- ⇒ ~~in ogni Ente del Comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso C.C.N.L. ed alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, fermo restando che tali criteri possono essere negoziati con cadenza annuale (comma 1);~~
- ⇒ ciascun Ente procede alla convocazione della delegazione sindacale per l'avvio del negoziato entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e, comunque, non prima di aver costituito la propria delegazione di parte pubblica (comma 3).

Dato atto che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 che, dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo disciplinate dall'art. 67 del C.C.N.L. relativo al triennio precedente 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018, che distingue le risorse decentrate in due categorie, la prima, indicata come "risorse decentrate stabili" e la seconda, qualificata come "risorse decentrate variabili", ha previsto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno.

Rilevato che il succitato art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2018, il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 determinate nell'anno 2017, comprensive delle risorse previste dal comma 7 dell'art. 32 del medesimo C.C.N.L. che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi.

Rilevato che il succitato art. 79, nel dettaglio, dispone:

1. al comma 1 che, a decorrere dall'anno 2023, il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico

importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 67, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del C.C.N.L. 21/05/2018 che, comprensivo degli importi indicati al medesimo comma 1, lettera b), c) e d), e delle risorse già a carico del bilancio indicate dal comma 1-bis dello stesso articolo 79, resta confermato anche per gli anni successivi;

2. al comma 2 che gli enti possono altresì destinare al Fondo per la C.C.D.I. risorse variabili, da determinare di anno in anno, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del C.C.N.L. 21/05/2018, nonché di ulteriori risorse variabili aggiuntive indicate alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 e finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'Ente, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
3. al comma 3 che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con decorrenza dall'esercizio 2022, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili e le risorse destinate all'area delle elevate qualificazioni di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, precisando che tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
4. al comma 4 che gli enti possono stanziare le risorse variabili indicate ai punti precedenti 2. e 3. nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e che, ferme le disposizioni di legge in materia, le predette risorse non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto, come disciplinate dalla normativa vigente.

Richiamato l'art. 80 del C.C.N.L. 16/11/2022, riguardante le modalità di utilizzo delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa.

Dato atto che:

- la costituzione e determinazione del Fondo Risorse Decentrate costituisce un atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di C.C.N.L.;
- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa costituiscono, per contro, oggetto di contrattazione, in relazione a quanto espressamente stabilito dall'art. 7, comma 4, lett. a), del C.C.N.L. 16/11/2022;
- rientra tra le competenze della Giunta Comunale, avuto riguardo al combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000, la determinazione degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica in merito agli obiettivi da perseguire in sede di negoziato decentrato, relativamente alle materie e agli istituti demandati alla contrattazione integrativa.

Precisato che l'Aran, nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, ha sempre precisato che:

- a) la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per il finanziamento degli istituti contrattuali e per nuove iniziative di incentivazione previste in contrattazione decentrata, sia di natura stabile che variabile;

- b) la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, trattandosi di un mero adempimento aritmetico, senza alcun margine di discrezionalità;
- c) spetta all'organo politico di governo valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento all'incremento delle risorse previste dall'art. 79, comma 2, lettera b) e c), e comma 3, del C.C.N.L. 16/11/2022.

Rappresentata la necessità di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto integrativo di parte economica per definire le modalità di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli istituti recepiti a livello decentrato e all'incentivazione della produttività individuale e collettiva per l'anno 2025.

Considerato che negli ultimi anni il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento varie misure di contenimento della spesa di personale destinata al trattamento accessorio e alla contrattazione decentrata e, pertanto, in sede di costituzione del fondo bisogna tener conto delle disposizioni dettate:

- dal comma 456 dell'unico articolo della Legge 27/12/2013 n. 147 che ha reso permanente le riduzioni del fondo operate in base alla disciplina introdotta dal comma 2 bis dell'art. 9 del D. L. n. 78/2010 e dall'art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2015 n. 208 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che, a decorrere dalla predetta data, l'articolo 1, comma 236, della Legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato.

Preso atto che la R.G.S. con il parere M.E.F. prot. 251040 del 03/12/2018 ha precisato che, per quanto concerne l'individuazione delle risorse oggetto dei limiti di spesa, bisogna fare riferimento all'*ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale*, come definito dall'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018, all'*ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative a carico del bilancio dell'ente*, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del medesimo C.C.N.L. e all'*ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*, come individuate ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01/04/1999.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 13/11/2025, ad oggetto "Personale non dirigente. Applicazione disposizioni facoltative previste dal comma 1 -bis dell'art. 14 del D. L. 14/03/2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69 del 09/05/2025".

Considerato che, con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 97 del 18/11/2025 – Numero Generale 1435, si è provveduto alla "Costituzione del fondo risorse decentrate stabili, di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane, anno 2025. Impegno di spesa".

Considerato che, alla luce degli articoli 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 e 82 del C.C.N.L. 16/11/2022, è intenzione dell'Ente concedere benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Precisato che, per quanto concerne i compensi riconosciuti dalle amministrazioni ai componenti delle commissioni di concorso, dipendenti dell'Ente titolare della relativa procedura, alla luce della deliberazione n. 23/2024/PAR del 23/02/2024 della Sezione del controllo per la Regione Sardegna della Corte dei conti, si ritiene di dover procedere alla relativa liquidazione soltanto in favore dei dipendenti

non titolari di incarichi di E.Q., in quanto percepiti per lo svolgimento di attività di servizio, facendoli transitare dal fondo risorse decentrate e, specificatamente, nella voce "Incentivazione correlata alla performance individuale", e di dover assoggettare ugualmente al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 i compensi spettanti al Segretario Comunale.

Ritenuto di dover quantificare in €. 600,00 il compenso spettante all'Economo comunale ed in €. 1.500,00 il compenso spettante per l'attività di notificazione degli atti.

Ritenuto di dover impartire alla delegazione trattante di parte pubblica gli opportuni indirizzi e le necessarie direttive per la conduzione del negoziato decentrato concernente la definizione dell'accordo integrativo per la parte economica relativamente all'anno 2025 al fine di perseguire il corretto ed equilibrato utilizzo e la giusta sintesi in merito all'impiego delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, operando in particolare nell'ottica del conseguimento delle seguenti finalità:

- congrua incentivazione e reale riconoscimento del merito;
- idonea e appropriata disciplina dell'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree/differenziali stipendiali, anch'essa funzionale ad assicurare un'adeguata premialità del merito;
- equa e proporzionata remunerazione delle "specifiche responsabilità" affidate a dipendenti non titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e delle "condizioni di lavoro" che comportano particolare disagio o rischio per il personale.

Verificato che con la sottoscrizione del C.D.I. anno 2016 è stato determinato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, dal quale si rileva che il fondo delle risorse stabili e variabili è stato quantificato in €. 153.368,00 e che, a seguito della riduzione, rispettivamente, di €. 7.556,00 per effetto dell'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 e di €. 7.830,00 ai sensi dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, il fondo relativo all'anno 2016 è stato rideterminato in €. 138.252,00 e, pertanto, tale importo rappresenta il tetto del fondo da non superare per gli anni futuri, in base a quanto disposto dal citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017.

Dato atto che:

- con determinazione n. 97 del 18/11/2025 – Numero Generale 1435 il Responsabile dell'Area Finanziaria ha formalizzato la costituzione del fondo per il finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale non dirigente nell'importo di €. 18.005,07, determinato ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01/04/1999 e, quindi, in misura non superiore al fondo costituito nell'anno 2016;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 97 del 18/11/2025 – Numero Generale 1435 si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate stabili, di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane, anno 2025, con relativo impegno di spesa;
- il fondo per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato per il personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione è determinato in un importo pari ad €. 93.789,26, di cui €. 79.720,87 destinati alla retribuzione di posizione.

Atteso che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'Ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale e che, con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 97 del 18/11/2025 – Numero Generale 1435, si è provveduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili quantificato in un importo pari ad €. 141.247,69 comprensivo delle somme "neutre", non soggette a riduzione ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, pari ad €.

36.677,49.

Esaminata la proposta di costituzione del fondo delle risorse stabili e variabili destinato alla contrattazione collettiva decentrata integrativa ammontante ad €. 420.839,64, comprensivo delle somme, pari ad €. 36.677,49 per la parte stabile e ad €. 245.910,15 per la parte variabile, afferenti le risorse non soggette a riduzione ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come si evince dalle tabelle di cui agli allegati "A", "B" e "C" che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, che sarà presentata alle OO.SS. per l'avvio della fase negoziale propedeutica alla sottoscrizione del contratto decentrato di parte economica per l'anno 2025.

Rilevato che con il D.P.C.M. del 17/03/2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai Comuni a decorrere dal 20/04/2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nell'anno di riferimento, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018.

Rilevato che tali risorse sono previste negli stanziamenti del bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2024.

Accertato che, in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in materia, la spesa conseguente all'incremento delle risorse decentrate è preordinata e rispettosa del principio del contenimento della spesa di personale di cui al comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 e dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale.

Richiesto il parere al Revisore dei Conti ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché per la certificazione dei relativi oneri relativamente all'incremento delle risorse decentrate effettuato in forza delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022.

Viste le disposizioni contenute:

- nel D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 – "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare il Titolo III che disciplina la contrattazione collettiva nazionale e quella decentrata, il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali negli enti pubblici;
- nel D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'art. 48 che attribuisce all'organo esecutivo la competenza degli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, comma 1, nelle funzioni degli organi di governo;
- nel D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, recante l'attuazione della Legge delega 04/03/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Dato atto che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, di regolarità tecnica e di regolarità contabile, favorevolmente espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria.

Si propone di

DELIBERARE

1. **di rendere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili destinate alla stipula

del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2025, ammontante ad €. 420.839,64, che si allega alla presente sotto le lettere "A", "B" e "C" per formarne parte integrante e sostanziale;

3. **di approvare** l'allegato Verbale di Accordo per l'Applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata;

4. **di dare atto** che la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili rispetta i vincoli sul contenimento delle risorse destinate al salario accessorio, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

5. **di precisare** che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi dell'organo politico di governo;

6. **di trasmettere** la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali territoriali e alla R.S.U. aziendale;

7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Proponente
Dott. Pierluigi Manzi

ALLEGATO "A"

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025 - RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
Art. 79, comma 1, let. a), del C.C.N.L. 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del C.C.N.L. 21 maggio 2018.	
	la parte stabile del Fondo risorse decentrate è costituita annualmente dalle seguenti risorse:	
SPECIFICA ARTICOLI		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/1/2004.		
ARTICOLO 79, comma 1 lettera a)	risorse di cui all'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21/05/2018 (unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017).	€ 96.752,00
ARTICOLO 79, comma 1 lettera a)	Art. 67, comma 2, lett. c): importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.	€ 7.818,20
ARTICOLO 79, comma 1 lettera a)	Art. 67, comma 2, lett. d): eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001.	€ -
ARTICOLO 79, comma 1 lettera a)	Art. 67, comma 2, lett. e): importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del personale trasferito , anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte della corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito del trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della Legge n. 205/2017; le Unioni di Comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	€ -
ARTICOLO 79, comma 1 lettera a)	Art. 67, comma 2, lett. g): importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario , ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.	€ -
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera c)	Art. 67, comma 2, lett. h): risorse stanziate per incremento stabile della dotazione organica.	€ -
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO 2016 (A)		€ 104.570,20
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera a)	Art. 67, comma 2, lett. a): importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 (n. 34 dipendenti), a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019.	€ 2.828,80
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera a)	Art. 67, comma 2, lett. b): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali ; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	€ 1.745,14
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera b)	importo, su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 (n. 37 dipendenti) a valere dall'anno 2021.	€ 3.126,50
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera d)	importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	€ 3.165,11
ARTICOLO 79, comma 1 bis	risorse già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 (giuridico) e B1 e tra D3 (giuridico) e D1, da utilizzare per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali delle categorie B e D a cui si accedeva dalla posizioni conomiche B3 e D3 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale) per l'intero anno (n. 1 dipendente B3, pensionato, e n. 2 dipendenti D3, di cui uno pensionato).	€ 8.362,38
ARTICOLO 14, comma 1 bis, D.L. 14/03/2025, n. 25	Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 13/11/2025. Rinuncia per il 2025 all'assunzione di n. 1,5 dipendenti.	€ 17.449,56
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO 2016 (B)		€ 36.677,49
TOTALE RISORSE STABILI (A + B)		€ 141.247,69

22/12/2025 "8"

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025 - RISORSE VARIABILI			
Disposizione	Descrizione	Importo	
RISORSE VARIABILI Articolo 79 C.C.N.L. 2022	Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili, di anno in anno:		
SPECIFICA ARTICOLI			
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. d): Importi una tantum corrispondenti alla frazione di R.L.A. di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.	252,17	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera b)	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	9.000,00	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. j): Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi.	0	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. k): a seguito dei trasferimenti di personale, di cui al comma 2 - lett. e), ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 - lett. e).	0	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera c)	Art. 98 - comma 1 - lettera c) - Proventi art. 208 C.d.S.	26.000,00	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO (C)		35.252,17	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera d)	eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.	4.957,43	
ARTICOLO 80, comma 1 - ultimo periodo	risorse residue di cui al comma 1 dell'art. 79 non integralmente usate.	13.931,37	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. b): quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Piani di razionalizzazione della spesa).	0	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 lett. a): risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997, tenuto conto anche di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del C.C.N.L. 1/4/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. 5/10/2001 e dall'art. 56 ter del C.C.N.L. triennio 2016/2018 (servizi resi a terzi), escluso oneri riflessi ed IRAP.	6.406,98	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. f): risorse di cui all'art. 54 del C.C.N.L. 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (quota parte dei rimborsi spese per notifiche atti da parte dei mesi notificatori), escluso oneri riflessi ed IRAP.	900,00	
Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.	Risorse previste dall'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (lavori).	57.942,11	
	Risorse correlate ai compensi professionali destinati al personale addetto alle indagini statistiche dell'ISTAT ed al P.N.R.R.	1.241,43	
	Risorse correlate alle entrate per oneri connessi da condono edilizio previste dall'art. 39 della Legge n. 724/1994.	0	
	Risorse previste dall'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (servizi e forniture).	144.862,66	
	Risorse previste dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, pari al 5% del maggiore gettito accertato e riscosso relativamente all'IMU, TASI e TARI.	9.462,71	
	Compensi professionali per sentenze favorevoli, con vittoria di spese, previsti dall'art. 27 del C.C.N.L. 14/9/2000.	2.500,00	
ARTICOLO 79, comma 5	Un importo su base annua pari ad € 84,50 per unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio alla data del 31/12/2018 (n. ___ dipendenti), solo per l'anno 2023, relativo agli anni 2021 e 2022.	0	
ARTICOLO 79, comma 3	€ 3.705,46, pari allo 0,22% del monte salari anno 2018 (€ 1.684.301,27), ove sussista la capacità di spesa nel bilancio, finanziabile solo in caso di scelte organizzative e gestionali e di politica retributiva connesse ad assunzioni di personale, anche a l.d.	3.705,46	
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO (D)		245.910,15	
TOTALE RISORSE VARIABILI (C + D)		281.162,32	
TOTALE GENERALE FONDO 2025		422.410,01	
La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di P.O., di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 21.5.2018, deve comunque avvenire,			
TOTALE GENERALE FONDO 2025		(+)	€ 422.410,01
Risorse stabili + variabili 2025 ESCLUSE dal limite del Fondo 2016		(-)	-€ 282.587,64
Risorse per P.O. 2025 DA SOMMARE al limite del Fondo 2016		(+)	€ 72.789,26
TOTALE FONDO 2025 SOGGETTO A LIMITE DEL FONDO 2016		(=)	€ 212.611,63
TOTALE FONDO 2016 - costituito con determinazione n. 624 del 02/08/2016 e certificato dall'Organo di Revisione con Verbale n. 31/2016,		(=)	€ 211.041,26

L. 11/12/2025 "C"

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 79 C.C.N.L. 16/11/2022	
PROSPETTO GENERALE	FONDO 2025
TOTALE RISORSE STABILI	€ 141.247,69
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 281.162,32
RISORSE A DETRARRE EX ART. 23, COMMA 2, D. LGS. N. 75/2017	-€ 1.570,37
Disponibilità del fondo per la C.C.D.I. anno 2025	€ 420.839,64
Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 79 C.C.N.L. 16/11/2022	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2025
Art. 80 C.C.N.L. 2019 – 2021 - Comma 2	
Fondo per il finanziamento dei differenziali stipendiali	€ 36.820,09
Art. 80 C.C.N.L. 2019 – 2021 - Comma 2	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto ex art. 33, comma 4, C.C.N.L. 22/01/2004	€ 16.555,49
Art. 15 C.C.N.L. 2019 – 2021 - Comma 3	
Assegno riassorbibile	€ 423,67
TOTALE RISORSE STABILI	€ 53.799,25
RIEPILOGO FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI	
FONDO RISORSE STABILI	€ 141.247,69
FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI	€ 53.799,25
ECONOMIE RISORSE STABILI	€ 87.448,44
FONDO RISORSE VARIABILI	€ 281.162,32
FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI	€ 368.610,76
RISORSE A DETRARRE EX ART. 23, COMMA 2, D. LGS. N. 75/2017	-€ 1.570,37
Le economie del fondo risorse stabili vanno ad incrementare il fondo delle risorse variabili che, complessivamente, verranno utilizzate per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e, quindi, con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo. Pertanto, il fondo complessivo delle risorse variabili viene quantizzato in:	€ 367.040,39
UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
Art. 80 C.C.N.L. 2019 – 2021 - Comma 2	
Lettera a): Incentivazione correlata alla performance organizzativa	€ 15.411,05
Lettera b): Incentivazione correlata alla performance individuale	€ 35.959,12
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori, ex art. 70-bis del C.C.N.L. 21/05/2018	
indennità per funzioni svolte in condizioni disagiate	€ 2.000,00
indennità per funzioni svolte in condizioni di rischio	€ 2.000,00
indennità per funzioni che implicano il maneggio di valori	€ 800,00
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro	
> Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni	€ 24.498,18
> Indennità di reperibilità	€ 5.107,16
> Indennità orario festivo	€ 500,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di ex cat. D e C, ex art. 70-quinquies del C.C.N.L. 21/05/2018	
> Indennità per funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi del comma 1 dell'art. 70-quinquies del C.C.N.L. 21/05/2018	€ 18.250,00
> Indennità per particolari funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite con atto formale fra quelle indicate dal comma 2 dell'art. 70-quinquies del C.C.N.L. 21/05/2018	
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'Area di vigilanza	
> Fondo per l'incentivazione della produttività collegata a obiettivi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale finanziato dai proventi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, ex art. 56-quater del C.C.N.L. 21/05/2018	€ 26.000,00
> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza, ex art. 56-quinquies del C.C.N.L. 21/05/2018	€ 5.899,00
> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 56-sexies del C.C.N.L. 21/05/2018	
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlati all'utilizzo delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale, a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) e all'art. 70-ter del C.C.N.L. 21/05/2018	
Risorse previste dall'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (servizi e forniture)	€ 144.862,66
Risorse previste dall'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (lavori)	€ 57.942,11
Risorse previste dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, pari al 5% del maggiore gettito accertato e riscosso relativamente all'IMU, TASI e TARI	€ 9.462,71
Risorse correlate alle entrate per oneri concessori da condono edilizio previste dall'art. 39 della Legge n. 724/1994	0
Compensi professionali per sentenze favorevoli, con vittoria di spese, previsti dall'art. 27 del C.C.N.L. 14/09/2000	€ 2.500,00
Risorse correlate ai compensi professionali destinati al personale addetto alle indagini statistiche dell'ISTAT ed al P.N.R.R.	€ 1.241,43
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlati all'utilizzo delle risorse alimentate in base alla disciplina inserita all'art. 67, comma 3, lettera a) del C.C.N.L. 21/05/2018	
a. Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro	
b. Convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenza e servizi aggiuntivi	€ 6.406,98
c. Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali	
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, ex art. 54 del C.C.N.L. 14/09/2000	
Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica	€ 900,00
Differenziali stipendiali a decorrere dal 01/01/2025	€ 7.300,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 367.040,40
FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	€ 18.005,07

